**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento**

# ►B REGOLAMENTO (UE) 2016/1076 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

## dell'8 giugno 2016

## recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

## (rifusione)

(GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►M1 | Regolamento delegato (UE) 2017/1550 della Commissione del 14 luglio 2017 | L 237 | 57 | 15.9.2017 |
| ►M2 | Regolamento delegato (UE) 2017/1551 della Commissione del 14 luglio 2017 | L 237 | 59 | 15.9.2017 |
| ►M3 | Regolamento delegato (UE) 2019/821 della Commissione del 12 marzo 2019 | L 134 | 12 | 22.5.2019 |
| ►M4 | Regolamento delegato (UE) 2019/2178 della Commissione del 14 ottobre 2019 | L 330 | 2 | 20.12.2019 |
| ►M5 | Regolamento delegato (UE) 2020/1138 della Commissione del 27 maggio 2020 | L 248 | 1 | 31.7.2020 |

▼B

# REGOLAMENTO (UE) 2016/1076 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**dell'8 giugno 2016**

**recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico**

**(rifusione)**

## CAPO 1

## OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO AL MERCATO

### *Articolo 1*

### Oggetto

Il presente regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

### *Articolo 2*

### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo con l'Unione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994).

3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell'articolo 22 che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:

a) se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I;

b) se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o

c) se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore.

▼B

*Articolo 3*

**Delega di potere**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013, che abbiano, in seguito a tale esclusione, adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

*Articolo 4*

**Accesso al mercato**

1. Sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, a eccezione del capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 9 a 20.

2. Per i prodotti del capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'ASSC. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiungere al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un APE.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui alla voce tariffaria 0803 00 19 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione fino al 1º gennaio 2018. Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 8 non si applicano ai prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1º gennaio 2018. Tali periodi sono prorogati fino al 1º gennaio 2028, salvo diverse disposizioni convenute tra le Parti degli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* che informa le parti interessate del cessare degli effetti di questa disposizione.

CAPO II

**NORME D'ORIGINE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

*Articolo 5*

**Norme d'origine**

1. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano nel determinare se i prodotti siano originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I.

▼B

2. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate a ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori circa la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo devono essere applicate ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per apportare modifiche tecniche all'allegato II ove necessario per tenere conto delle modifiche apportate ad altre disposizioni della normativa doganale.

4. Decisioni sulla gestione dell'allegato II sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

*Articolo 6*

**Cooperazione amministrativa**

1. Se la Commissione constata, sulla base di informazioni oggettive, un'assenza di cooperazione amministrativa o irregolarità o frodi, può sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi di cui agli articoli 4, 7 e 8 («trattamento pertinente»), secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:

a) l'inosservanza ripetuta dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti in questione;

b) il rifiuto ripetuto di procedere alla verifica successiva della prova dell'origine o di comunicarne i risultati o un ritardo ingiustificato nell'adempimento di questi obblighi;

c) il rifiuto ripetuto di autorizzare l'effettuazione di missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del pertinente trattamento o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o di frode può essere fatta, tra l'altro, quando si osservi un rapido incremento, di cui non si dia una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci, che ecceda il livello abituale di produzione e la capacità di esportazione della regione o dello Stato in questione.

3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente trattamento può essere sospeso secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4, purché la Commissione abbia:

a) informato il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2;

b) informato la regione o lo Stato interessato secondo le pertinenti procedure vigenti nei rapporti tra l'Unione e tale regione o Stato; e

▼B

c) pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo non è più lungo di quanto necessario per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. Tale periodo è di durata non superiore a sei mesi, ma può essere rinnovato. Al termine del periodo la Commissione decide di porre termine alla sospensione o di prorogarla, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

5. Le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituite da quelle stabilite in ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori circa la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le procedure di sospensione temporanea stabilite dall'accordo devono essere applicate ai prodotti oggetto del presente regolamento.

6. Per applicare la sospensione temporanea stabilita negli accordi con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, la Commissione provvede senza indugio:

a) a informare il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, o di un'irregolarità o di una frode; e

b) a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, o di un'irregolarità o di una frode.

La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI PROVVISORIE

### *SEZIONE 1*

### ***Riso***

#### *Articolo 7*

#### **Contingenti tariffari a dazio zero**

Non si applicano dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1006.

### *SEZIONE 2*

### ***Zucchero***

#### *Articolo 8*

#### **Contingenti tariffari a dazio zero**

Non si applicano dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701.

▼B

CAPO IV

**DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA**

*Articolo 9*

**Definizioni**

Ai fini del presente capo, si intende per:

a) «industria unionale», tutti i produttori unionali di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell'Unione o i produttori unionali la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione unionale totale di questi prodotti;

b) «pregiudizio grave», un deterioramento generale rilevante della situazione dell'industria unionale;

c) «minaccia di pregiudizio grave», l'imminenza palese di un pregiudizio grave;

d) «perturbazioni», i disordini che intervengono in un settore o in un'industria;

e) «minaccia di perturbazioni», l'imminenza palese di perturbazioni.

*Articolo 10*

**Principi**

1. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nell'Unione in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:

a) un pregiudizio grave all'industria unionale;

b) perturbazioni in un settore dell'economia, in particolare se tali perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica dell'Unione; o

c) perturbazioni nei mercati di prodotti agricoli compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura o nei meccanismi che regolano tali mercati.

2. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nell'Unione in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.

*Articolo 11*

**Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia**

1. La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti:

▼B

a) il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;

b) il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;

c) le conseguenze per l'industria unionale, indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione;

d) i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni che causano o possono aver causato un pregiudizio all'industria unionale interessata.

2. La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali:

a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione nell'Unione e alle importazioni da altre fonti; e

b) l'effetto di tali importazioni sui prezzi; o

c) l'effetto di tali importazioni sull'industria unionale o sul settore economico interessato in relazione tra l'altro al livello delle vendite, alla produzione, alla situazione finanziaria e all'occupazione.

3. Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato (OCM), occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti:

a) il volume delle importazioni rispetto a quello di cui agli anni civili o alle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, e i livelli futuri previsti secondo la riforma delle OCM;

b) il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e, se non esistono, rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti;

c) nei mercati di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701, le situazioni nelle quali durante due mesi consecutivi il prezzo medio unionale dello zucchero bianco è inferiore all'80 % del prezzo medio unionale dello zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione precedente.

4. Per determinare se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, le analisi si restringono al territorio della regione o delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.

▼B

*Articolo 12*

**Apertura del procedimento**

1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

2. Se l'andamento delle importazioni da una delle regioni o uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. Tali informazioni comprendono gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 11. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi dalla loro ricezione.

3. Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di procedimenti, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il procedimento è aperto entro un mese dalla data di ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.

La Commissione informa gli Stati membri della sua analisi delle informazioni di regola entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite alla Commissione.

4. Se la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 10, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di avviare un'inchiesta. La notifica può essere corredata di un invito per consultazioni allo scopo di chiarire la situazione e arrivare a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

*Articolo 13*

**Inchiesta**

1. Una volta aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.

2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato; se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato.

3. Se un'inchiesta è ristretta a una regione ultraperiferica dell'Unione, la Commissione può chiedere alle autorità competenti locali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite lo Stato membro interessato.

4. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato di tre mesi.

*Articolo 14*

**Adozione di misure di salvaguardia provvisorie**

1. Le misure provvisorie di salvaguardia sono applicate in circostanze critiche laddove un ritardo causerebbe un danno difficile da risarcire, conformemente a una previa determinazione che sussistono le circostanze

▼B

di cui all'articolo 10. Tali misure provvisorie di salvaguardia sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, all'articolo 19, paragrafo 6.

2. In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. Tali misure provvisorie di salvaguardia sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6.

3. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

4. Le misure provvisorie di salvaguardia possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o in contingenti tariffari.

5. Le misure provvisorie di salvaguardia non si applicano per più di 180 giorni. Se le misure provvisorie sono ristrette alle regioni ultraperiferiche, non si applicano per più di 200 giorni.

6. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni stabilite agli articoli 10 e 11, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.

*Articolo 15*

**Chiusura del procedimento e dell'inchiesta senza adozione di misure**

Se le misure di salvaguardia sono ritenute inutili, il procedimento e l'inchiesta sono chiusi secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

*Articolo 16*

**Adozione di misure di salvaguardia definitive**

1. Quando dall'accertamento definitivo dei fatti risulta che sussistono le circostanze di cui all'articolo 10, la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessati, la decisione di adottare misure di salvaguardia definitive è presa dalla Commissione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.

▼B

3. Le misure di salvaguardia definitive possono consistere:

a) nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato;

b) nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC;

c) in un contingente tariffario.

4. Non sono applicate misure di salvaguardia definitive per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.

*Articolo 17*

**Durata e riesame delle misure di salvaguardia**

1. Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo, inclusa la durata delle misure provvisorie, non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è ristretta a una o più delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni.

2. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni.

3. Le proroghe sono adottate secondo le procedure di cui al presente regolamento applicabili alle inchieste utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.

La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura ristretta a una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione, tale durata massima è portata a otto anni.

4. Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente a intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe.

Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali adeguate istituite coonformemente ai pertinenti accordi al fine di stabilire un calendario per la soppressione delle misure di salvaguardia non appena le circostanze lo permettono.

*Articolo 18*

**Misure di sorveglianza**

1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che tali importazioni potrebbero causare una delle circostanze di cui all'articolo 10, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza unionale preliminare.

▼B

2. La decisione di istituire misure di sorveglianza è adottata dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

3. Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

4. Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.

5. La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.

*Articolo 19*

**Procedura di comitato**

1. Ai fini degli articoli 14, 15, 16 e 18 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Ai fini degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e ai fini dell'articolo 6, paragrafi 11 e 13, e dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'allegato II del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Ai fini degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

([1]) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

([2]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

▼B

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

*Articolo 20*

**Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata**

Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia risultano sussistere in uno o più Stati membri, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia ristrette allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Unione. Tali misure devono avere una durata strettamente limitata e, per quanto possibile, non devono perturbare il funzionamento del mercato interno.

CAPO V

**DISPOSIZIONI DI PROCEDURA**

*Articolo 21*

**Adeguamento agli sviluppi tecnici**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22, riguardo alle modifiche tecniche dell'articolo 6 e degli articoli da 9 a 20 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi ai sensi dell'articolo 218 TFUE con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

*Articolo 22*

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 giugno 2013. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 21 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di

▼B

potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3,dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 21 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 23*

**Relazione**

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 *bis* del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ([1]).

CAPO VI

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 24*

**Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

([1]) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

▼B

*Articolo 25*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

*ALLEGATO I*

ELENCO DELLE REGIONI O DEGLI STATI CHE HANNO CONCLUSO NEGOZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

ANTIGUA E BARBUDA

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

BARBADOS

BELIZE

REPUBBLICA DEL BOTSWANA

REPUBBLICA DEL CAMERUN

▼M4

UNIONE DELLE COMORE

▼B

REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO

COMMONWEALTH DI DOMINICA

REPUBBLICA DOMINICANA

REPUBBLICA DI FIGI

REPUBBLICA DEL GHANA

GRENADA

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

GIAMAICA

REPUBBLICA DEL KENYA

▼M2

IL REGNO DI LESOTHO

▼B

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

REPUBBLICA DI MAURIZIO

▼M2

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

▼B

REPUBBLICA DI NAMIBIA

STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS

SANTA LUCIA

SAINT VINCENT E GRENADINE

▼M3

STATO INDIPENDENTE DI SAMOA

▼B

REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

▼M5

ISOLE SALOMONE

▼B

REPUBBLICA DI SURINAME

REGNO DELLO SWAZILAND

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE

▼B

*ALLEGATO II*

**Norme d'origine**

**RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**


TITOLO I: Disposizioni generali

Articoli

1. Definizioni

TITOLO II: Definizione della nozione di prodotti originari

Articoli

2. Disposizioni generali

3. Prodotti interamente ottenuti

4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

6. Cumulo dell'origine

7. Unità da prendere in considerazione

8. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

9. Assortimenti

10. Elementi neutri

TITOLO III: Requisiti territoriali

Articoli

11. Principio di territorialità

12. Trasporto diretto

13. Esposizioni

TITOLO IV: Prova dell'origine

Articoli

14. Disposizioni generali

15. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

16. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

17. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

18. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

19. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

20. Esportatore autorizzato

21. Validità della prova dell'origine

22. Procedura di transito

▼B


23. Presentazione della prova dell'origine

24. Importazioni con spedizioni scaglionate

25. Esonero dalla prova dell'origine

26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo

27. Documenti giustificativi

28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

29. Discordanze ed errori formali

30. Somme espresse in euro

TITOLO V: Misure di cooperazione amministrativa

Articoli

31. Assistenza reciproca

32. Verifica delle prove dell'origine

33. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

34. Sanzioni

35. Zone franche

36. Deroghe

TITOLO VI: Ceuta e Melilla

Articoli

37. Condizioni speciali

TITOLO VII: Disposizioni finali

Articoli

38. Appendici

INDICE

APPENDICI

APPENDICE 1: Note introduttive all'elenco dell'appendice 2

APPENDICE 2: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario

APPENDICE 2A: Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato

APPENDICE 3: Modulo di certificato di circolazione EUR.1

APPENDICE 4: Dichiarazione su fattura

APPENDICE 5A: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

▼B

APPENDICE 5B: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

APPENDICE 6: Scheda d'informazione

APPENDICE 7: Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

APPENDICE 8: Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

APPENDICE 9: Paesi in via di sviluppo vicini

APPENDICE 10: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1º ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

APPENDICE 11: Prodotti ai quali le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

APPENDICE 12: Paesi e territori d'oltremare

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1*

### Definizioni

Ai fini del presente allegato:

a) per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» s'intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e) per «valore in dogana» s'intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f) per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;

▼B

h) per «valore dei materiali originari» s'intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

i) per «valore aggiunto» s'intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali importati nell'Unione o negli Stati ACP;

j) per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato «Sistema armonizzato» o «SA»;

k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) per «spedizione» s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) per «territori» s'intendono territori, incluse le acque territoriali;

n) per «PTOM» s'intendono i paesi e i territori d'oltremare definiti nell'appendice 12.

## TITOLO II

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

### *Articolo 2*

### Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I, qui di seguito, ai fini del presente allegato, «gli Stati ACP»:

a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato;

b) i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.

I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente allegato.

3. Per i prodotti elencati nell'appendice 10, il paragrafo 2 si applica solo dopo il 1º ottobre 2015.

### *Articolo 3*

### Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP o nell'Unione:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

▼B

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;

g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;

h) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);

i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a) registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP;

b) battenti bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;

c) che soddisfino una delle seguenti condizioni:

   i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato ACP o di uno Stato membro; o

   ii) sono di proprietà di società

      — le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato ACP State o in uno Stato membro, e

      — che sono detenute per almeno il 50 % da uno Stato ACP, da enti pubblici o cittadini di tale Stato o da cittadini di uno Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 2, l'Unione consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggiate o prese in leasing dallo Stato ACP svolgano attività di pesca nella sua zona economica esclusiva come «sue navi» a condizione che:

▼B

a) lo Stato ACP abbia offerto all'Unione la possibilità di negoziare un accordo di pesca e l'Unione abbia respinto tale offerta;

b) il contratto di nolo o di leasing sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

*Articolo 4*

**Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP o nell'Unione quando sussistono le condizioni elencate nell'appendice 2 o nell'appendice 2A. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nelle appendici 2 e 2A, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti compresi nei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

3. a) In deroga al paragrafo 1 e previa notifica alla Commissione da parte di uno Stato ACP del Pacifico, i prodotti della pesca trasformati delle voci 1604 e 1605 trasformati o fabbricati a terra in tale Stato a partire da materiali non originari delle voci 0302 o 0303 sbarcati in uno porto di tale Stato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2. La notifica alla Commissione precisa i vantaggi che ne derivano per lo sviluppo del settore della pesca in tale Stato e contiene le necessarie informazioni sulle specie in questione, i prodotti da fabbricare e un'indicazione delle rispettive quantità interessate.

b) Lo Stato ACP del Pacifico presenta all'Unione, entro tre anni dalla notifica, una relazione sull'applicazione della lettera a).

c) La lettera a) si applica senza pregiudizio delle misure sanitarie e fitosanitarie in vigore nell'Unione, di una conservazione e gestione sostenibile efficaci delle risorse ittiche e del sostegno alla lotta contro le attività di pesca illegali, non registrate e non regolamentate nella regione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

▼B

*Articolo 5*

**Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o meno le condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) che conservino le trasformazioni destinate ad assicurare che i prodotti rimangano in buona condizione durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

d) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

e) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

f) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

g) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

h) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a g);

i) la macellazione degli animali;

j) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

k) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero;

l) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP o nell'Unione su quel prodotto.

*Articolo 6*

**Cumulo dell'origine**

Cumulo con i PTOM e l'Unione

1. I materiali originari dell'Unione o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.

2. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP oltre a quelle indicate all'articolo 5.

3. Per determinare se i prodotti sono originari dei PTOM, si applicano le disposizioni del presente allegato mutatis mutandis.

▼B

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati nell'appendice 10 solo dopo il 1º ottobre 2015.

Cumulo con il Sudafrica

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP, a condizione che siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vadano oltre quelle indicate nell'articolo 5. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

6. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 5 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP solo se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.

7. Il cumulo di cui al paragrafo 5 non si applica ai prodotti elencati nelle appendici 7, 10 e 11.

8. Il cumulo di cui al paragrafo 5 si applica ai prodotti elencati nell'appendice 8 solo quando i dazi su tali prodotti sono stati aboliti nell'ambito dell'ASSC. La Commissione pubblica la data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).

9. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro dell'Unione doganale sudafricana (SACU) che è uno Stato ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.

10. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.

11. Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento.

12. Il cumulo di cui al paragrafo 5 può essere applicato solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato. Il cumulo di cui ai paragrafi 9 e 10 può essere applicato solo mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato.

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

13. Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:

— la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5,

— gli Stati ACP, l'Unione e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

▼B

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 o 16 del Sistema armonizzato e ai prodotti a base di riso che rientrano nella voce tariffaria 1006.

Per determinare se i prodotti sono originari di un paese in via di sviluppo vicino si applicano le disposizioni del presente allegato.

Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento. In tali decisioni sono specificati i prodotti per i quali il cumulo di cui al presente paragrafo non è autorizzato.

*Articolo 7*

**Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare il presente allegato ogni prodotto è considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

*Articolo 8*

**Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 9*

**Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 10*

**Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è un prodotto originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

▼B

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

**REQUISITI TERRITORIALI**

*Articolo 11*

**Principio di territorialità**

1. Fatto salvo l'articolo 6, le condizioni per acquisire il carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP.

2. Fatto salvo l'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dall'Unione o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

*Articolo 12*

**Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente regolamento si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato e sono trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, dell'Unione, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP o dell'Unione.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

   i) una descrizione esatta dei prodotti;

   ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

▼B

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito;

o

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

*Articolo 13*

**Esposizioni**

1. I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese o in un territorio diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente regolamento, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese o territorio dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell'Unione;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; nonché

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

**PROVA dell'ORIGINE**

*Articolo 14*

**Disposizioni generali**

1. I prodotti originari degli Stati ACP beneficiano, all'atto dell'importazione nell'Unione, delle disposizioni del presente regolamento su presentazione dei seguenti documenti:

a) un certificato di circolazione EUR.1, di cui un modello figura nell'appendice 3; o

b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, in seguito denominata «dichiarazione su fattura», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'appendice 4.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni dell'allegato del presente regolamento senza che sia necessario presentare i documenti di cui al suddetto paragrafo.

▼B

*Articolo 15*

**Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal rappresentante autorizzato dell'esportatore.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo di certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Tali moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

*Articolo 16*

**Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1**

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

▼B

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

*Articolo 17*

**Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:

«DUPLICATE»

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

*Articolo 18*

**Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza**

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nell'Unione, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nell'Unione. Il certificato o i certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

*Articolo 19*

**Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura**

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

▼B

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale appendice conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

*Articolo 20*

**Esportatore autorizzato**

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

2. Le autorità doganali del paese esportatore possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali del paese esportatore attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali del paese esportatore controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali del paese esportatore possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.

*Articolo 21*

**Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

▼B

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.

*Articolo 22*

**Procedura di transito**

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di quattro mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1 i seguenti dati:

— la dicitura «transito»,

— il nome del paese di transito,

— il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31,

— la data di apposizione delle suddette indicazioni.

*Articolo 23*

**Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'attuazione del presente regolamento.

*Articolo 24*

**Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

*Articolo 25*

**Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

▼B

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo di tali prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 26*

**Procedura d'informazione ai fini del cumulo**

1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente allegato, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dall'Unione o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5A, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.

2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafi 2 e 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nell'Unione, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5B, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.

3. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.

4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.

6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione a cui è stato chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

*Articolo 27*

**Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella contabilità interna dell'esportatore o del fornitore;

▼B

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;

c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nell'Unione o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nell'Unione o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, in conformità del presente allegato.

*Articolo 28*

**Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

*Articolo 29*

**Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

*Articolo 30*

**Importi espressi in euro**

1. Per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri e degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 25, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

▼B

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi vengono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo. La Commissione notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dalla Commissione. Nel procedere a detta revisione, la Commissione considera l'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

## TITOLO V

## MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

### *Articolo 31*

### Assistenza reciproca

1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali un prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, Stati membri e PTOM interessati.

### *Articolo 32*

### Verifica delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

▼B

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi della richiesta di controllo. A corredo di quest'ultima, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi o territori di cui all'articolo 6, e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, indagini appropriate sono effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni.

*Articolo 33*

**Controllo delle dichiarazioni dei fornitori**

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori deve essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'appendice 6. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con chiarezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.

▼B

4. Ai fini del controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente a ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

6. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

*Articolo 34*

**Sanzioni**

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

*Articolo 35*

**Zone franche**

1. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.

2. In deroga al paragrafo 1, allorché prodotti originari corredati di una prova dell'origine sono importati in una zona franca e sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

*Articolo 36*

**Deroghe**

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un paese beneficiario, può concedere a un paese beneficiario una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato:

a) se fattori interni o esterni lo privano temporaneamente della capacità di conformarsi alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato, capacità di cui disponeva in precedenza; o

b) se ha bisogno di un certo tempo per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato.

2. Tale deroga temporanea è limitata alla durata dell'effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.

3. La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Vi sono i motivi di cui al paragrafo 1 che giustificano la deroga e include un'idonea documentazione.

▼B

4. Le misure ai sensi del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento.

L'Unione accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio a un'industria unionale già stabilita.

## TITOLO VI

## CEUTA E MELILLA

### *Articolo 37*

### Condizioni speciali

1. Il termine «Unione» utilizzato nel presente allegato non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari dell'Unione» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.

3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nell'Unione sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP.

4. Se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP, le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta o Melilla o nell'Unione sono considerate effettuate negli Stati ACP.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.

6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

### *Articolo 38*

### Appendici

Le appendici del presente allegato costituiscono parte integrante dello stesso.

▼B

*Appendice 1*

**Note introduttive all'elenco dell'appendice 2**

**Nota 1:**

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

**Nota 2:**

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la menzione figurante nella prima colonna è preceduta da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2. Quando nella colonna 1 figurano più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.

4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

**Nota 3:**

1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione o negli Stati ACP.

*Esempio:*

Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

▼B

2. La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3. Fatto salvo quanto specificato alla nota 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce …» significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

   *Esempio:*

   La norma per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

   *Esempio:*

   La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

   Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

   *Esempio:*

   Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

▼B

**Nota 4:**

1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4. Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

**Nota 5:**

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).

2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

   Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

   — seta,

   — lana,

   — peli grossolani di animali,

   — peli fini di animali,

   — crine di cavallo,

   — cotone,

   — carta e materiali per la fabbricazione della carta,

   — lino,

   — canapa,

   — iuta e altre fibre tessili liberiane,

   — sisal e altre fibre tessili del genere Agave,

   — cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,

   — filamenti sintetici,

   — filamenti artificiali,

▼B

— filamenti conduttori elettrici,

— fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

— fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

— fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

— fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

— fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

— fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

— fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

— fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

— altre fibre sintetiche in fiocco,

— fibre artificiali in fiocco di viscosa,

— altre fibre artificiali in fiocco,

— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

— prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

— altri prodotti di cui alla voce 5605.

*Esempio:*

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

*Esempio:*

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

*Esempio:*

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

▼B

*Esempio:*

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per il nastro è del 30 %.

**Nota 6:**

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

   Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

   Ad esempio ([1]), se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni e accessori.

**Nota 7:**

1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

   a) distillazione sotto vuoto;

   b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ([2]);

   c) cracking;

   d) reforming;

   e) estrazione mediante solventi selettivi;

([1]) Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.
([2]) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼B

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ([1]).

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione;

j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

([1]) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼B

*Appendice 2*

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario**

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| Capitolo 01 | Animali vivi | Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| Capitolo 02 | Carni e frattaglie commestibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex Capitolo 03 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 0304 | Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 0305 | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atta all'alimentazione umana: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 0306 | Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 0307 | Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex Capitolo 04 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti;<br>— i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 05 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole | |
| Capitolo 06 | Piante vive e prodotti della floricoltura | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 07 | Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| Capitolo 08 | Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;<br>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 09 | Caffè, tè, mate e spezie; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| 0902 | Tè, anche aromatizzato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| ex 0910 | Miscele di spezie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| Capitolo 10 | Cereali | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: | Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti | |
| ex 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 | |
| Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | | |
| | – Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 14 | Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex Capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 1501 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: | | |
| | – Grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 | |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 | |
| 1502 | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 | | |
| | – Grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 1504 | Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | | |
| | – Frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 | |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | | |
| | – Frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| Da 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni: | | |
| | – Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | – Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba | Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 1507 a 1515 | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti;<br>— tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;<br>— tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | |
| ex Capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; esclusi: | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 1604 e 1605: | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce<br>Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | | |
| | – Maltosio e fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 | |
| | – Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari | |
| ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| Capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | | |
| | – Estratti di malto | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | | |
| | – Contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;<br>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 | |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali non classificati nella voce 1806;<br>— in cui i cereali e la farina (a eccezione del grano duro e dei suoi derivati) devono essere interamente ottenuti;<br>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 | |
| ex Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; esclusi: | Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 2001 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2004 e ex 2005 | Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 2006 | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2008 | – Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve superare il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | – Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex Capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto<br>— tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta | |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata farina di senapa e senapa preparata: | | |
| | – Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate | |
| | – Farina di senapa e senapa preparata: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| ex 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 | |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici e aceti; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari | |
| 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208;<br>— in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume | |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208;<br>— in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume | |
| ex Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2301 | Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto | |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % | Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute | |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;<br>— tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex Capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari | |
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari | |
| ex Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia | |
| ex 2515 | Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm | |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata | |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato | |
| ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) | |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica | |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti | |
| Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere impiegati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ([1])<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione distruttiva di materiali bituminosi | |
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2711 | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1)<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 2714 | Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ([1])<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ([1])<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2805 | «Mischmetall» | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2840 | Perborato di sodio | Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 29 | Prodotti chimici organici; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ([1])<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ([1])<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2905 | Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2932 | – Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2934 | Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3002 | Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: | | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altri: | | |
| | – – sangue umano | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – – sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – – frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – – emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – – altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 3003 e 3004: | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006): | | |
| | – Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 31 | Concimi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:<br>— nitrato di sodio<br>— calciocianamide<br>— solfato di potassio<br>— solfato di potassio e di magnesio | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo ([3]) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un «gruppo» ([4]) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1)<br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3404 | Cere artificiali e cere preparate: | | |
| | – a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altre | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:<br>— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516;<br>— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823;<br>— i materiali della voce 3404.<br>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 3505 | Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | | |
| | – Eteri ed esteri di amido | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli «altri materiali» della voce 3505 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: | | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – Altre | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801 | – Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3806 | Gomme esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione del catrame di legno | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: | | |
| | – Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3812 | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3819 | Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3822 | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: | | |
| | – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | – Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823 | |
| 3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: | | |
| | – I seguenti prodotti della presente voce:<br>– – leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali<br>– – Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri<br>– – Sorbitolo diverso da quello della voce 2905<br>– – Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali<br>– – Scambiatori di ioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – – Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche<br>– – Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas<br>– – Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante<br>– – Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri<br>– – Oli di flemma e olio di Dippel<br>– – Miscele di sali aventi differenti anioni<br>– – Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto | | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 3901 a 3915 | Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: | | |
| | – prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([5]) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – Altri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([5]) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 3907 | – Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) | |
| | – Poliestere | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) | |
| 3912 | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie | Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 3916 a 3921 | Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate in appresso: | | |
| | – Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – Altri: | | |
| | – – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – – Altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 3916 e ex 3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3920 | – Lastre o pellicole ionomere | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene | Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 3921 | Fogli di plastica, metallizzati | Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4001 | Lastre «crêpe» di gomma per suole | Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale | |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 4012 | Coperture usate o rigenerate, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: | | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene | Rigenerazione di coperture usate | |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 | |
| ex 4017 | Articoli in gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita | |
| ex Capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini | |
| da 4104 a 4107 | Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati<br>o<br>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 4109 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 42 | 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: | | |
| | – Tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate | |
| | – Altre | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite | |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex Capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato | |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina | |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina | |
| ex 4409 | Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: | | |
| | – Levigato o incollato con giunture a spina | Levigatura o incollatura, con giunture a spina | |
| | – Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature | |
| da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature | |
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato | |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato | |
| ex 4418 | – Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature | |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 | |
| ex Capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 4503 | Articoli in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 | |
| Capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| Capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 | |
| 4816 | Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 | |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 | |
| ex Capitolo 49 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911 | |
| 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: | | |
| | – Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911 | |
| ex Capitolo 50 | Seta; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta | |
| da 5004 a ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | Fabbricazione a partire da (7):<br>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>— altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: | Fabbricazione a partire da filati (7) | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| Da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Fabbricazione a partire da (7):<br>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| da 5111 a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: | Fabbricazione a partire da filati ([7]) | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 52 | Cotone; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| da 5204 a 5207 | Filati di cotone | Fabbricazione a partire da ([7]):<br>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |
| da 5208 a 5212 | Tessuti di cotone: | Fabbricazione a partire da filati ([7]) | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | Fabbricazione a partire da (7):<br>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |
| da 5309 a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: | Fabbricazione a partire da filati (7) | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da (7):<br>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5407 e 5408: | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: | Fabbricazione a partire da filati (7) | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili | |
| da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da (7):<br>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |
| da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: | Fabbricazione a partire da filati (7) | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto: | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali,<br>— filati di cocco,<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | | |
| | – Feltri all'ago | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali,<br>— materiali chimici o paste tessili | |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali,<br>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non<br>— materiali chimici o paste tessili | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | | |
| | – Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili | |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali,<br>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali,<br>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>— materiali chimici, o paste tessili, o<br>— materiali per la fabbricazione della carta | |
| Capitolo 57 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | | |
| | – di feltro all'ago | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali, o<br>— materiali chimici o paste tessili<br>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – di altri feltri | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>— materiali chimici o paste tessili | |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da filati (7)<br>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto | |
| ex Capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: | Fabbricazione a partire da filati (7) | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 5901 | Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati | |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | Fabbricazione a partire da filati | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati (7) | |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | Fabbricazione a partire da filati | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | Fabbricazione a partire da filati | |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: | | |
| | – Reticelle a incandescenza impregnate | Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia | |
| | – Altro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali: | | |
| | – Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 | |
| | – Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati ([7]): | |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da filati ([7]): | |
| Capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da filati ([7]) | |
| Capitolo 61 | Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: | | |
| | – Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da tessuti | |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da filati ([7]) | |
| ex Capitolo 62 | Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: | Fabbricazione a partire da tessuti | |
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Ricamati | Fabbricazione a partire da filati (7) (8):, | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
| | – Altri | Fabbricazione a partire da filati (7) (8) | Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6217 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: | | |
| | – Ricamati | Fabbricazione a partire da filati (7) | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
| | – Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati (7) | Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
| | – Fodere interno collo e polsi, tagliate | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento: | | |
| | – in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre, o<br>— materiali chimici o paste tessili | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Altri: | | |
| | – – Ricamati | Fabbricazione a partire da filati (8) (9) | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (a esclusione di quelli a maglia e a uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – – Altri | Fabbricazione a partire da filati (7) (8), | |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da filati (7) | |
| 6306 | Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: | Fabbricazione a partire da tessuti | |
| 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | |
| ex Capitolo 64 | Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 | |
| 6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 65 | Cappelli, copricapo altre acconciature; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 6503 | Cappelli, copricapo e altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (8) | |
| 6505 | Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (8) | |
| ex Capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata | |
| ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) | |
| Capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex Capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 7003<br>ex 7004 e<br>ex 7005 | Vetro con strati non riflettenti | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: | | |
| | – Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ([10]) | Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 | |
| | – Altro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>o | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | | Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da:<br>— stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), o<br>— lana di vetro | |
| ex Capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 7101 | Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 7102, ex 7103 e ex 7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate | |
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: | | |
| | – Greggi | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni | |
| | – Semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi | |
| ex 7107, ex 7109 e ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto<br>o<br>Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 | |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 | |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 | |
| ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 | |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 | |
| ex 7224, da 7225 a 7228 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224 | |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 | |
| ex 7307 | Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati | |
| ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 74 | Rame e lavori di rame; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | | — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7401 | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio: | | |
| | – Rame raffinato | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | – Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi | Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame | |
| 7404 | Rifiuti e rottami di rame | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7405 | Leghe madri di rame | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 7501 a 7503 | Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | | — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7601 | Alluminio greggio | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodottoo<br>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio | |
| 7602 | Cascami e avanzi di alluminio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 7616 | Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato | | |
| ex Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7801 | Piombo greggio: | | |
| | – Raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d'opera | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Altro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati | |
| 7802 | Cascami e avanzi di piombo | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati | |
| 7902 | Rifiuti e rottami di zinco | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati | |
| 8002 e 8007 | Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| Capitolo 81 | Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie: | | |
| | – Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex Capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |
| ex Capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8306 | Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 8401 | Elementi combustibili nucleari | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404. | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 8413 | Pompe volumetriche rotative | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8419 | Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino a un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino a un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Da 8425 a, 8428 | Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: | | |
| | – Rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altro | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 8430 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8439 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8441 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: | | |
| | – Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;<br>— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari | |
| | – Altre | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio e accessori delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine per scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8482 | Cuscinetti a sfere o a rulli | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8501 | Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 8504 | Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8519 | Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8520 | Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8522 | Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8524 | Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: | | |
| | – Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altro | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi da presa di immagini per televisione; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: | | |
| | – Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altre | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8535 e 8536: | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8541 | Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8542 | Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera, complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8548 | Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): | | |
| | – Con motore a pistone alternativo di cilindrata: | | |
| | – – non superiore a 50 cm3 | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – – superiore a 50 cm3 | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8715 | Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 88 | Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8804 | Rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 90 | Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi: | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9002 | Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| ex 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9014 | Altri strumenti e apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9015 | Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 9016 | Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9017 | Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9018 | Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: | | |
| | – Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | – Altri | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9026 | Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9027 | Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura | | |
| | – Parti e accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altro | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 9029 | Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9033 | Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 91 | Orologeria; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9105 | Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: | | |
| | – Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | – Altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| Capitolo 92 | Strumenti musicali, parti e accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| Capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti e accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9401 e ex 9403 | Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:<br>— il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;<br>— tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex Capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9506 | Mazze da golf e loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf | |
| ex Capitolo 96 | Lavori diversi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 9601 e ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce | |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | |
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

▼B

| Voce SA n. | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) | |
| 9608 | Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609. | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.<br>Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce | |
| 9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9613 | Accenditori e accendini piezoelettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi | |
| Capitolo 97 | Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

([1]) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.
([2]) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.
([3]) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.
([4]) Per «gruppo» si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.
([5]) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
([6]) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.
([7]) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
([8]) Cfr. la nota introduttiva 6.
([9]) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
([10]) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

▼B

*Appendice 2A*

**Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato**

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente regolamento.

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti figuranti nella tabella possono applicarsi anche le seguenti norme, anziché quelle indicate nell'appendice 2.

2. Una prova dell'origine rilasciata o costituita a norma della presente appendice include la seguente indicazione in inglese: «Derogation — Appendix 2A of Annex II to Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council — Materials of HS heading … originating from … used.». Detta indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 17 dell'allegato II del presente regolamento protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui agli articoli 14 e 19 dell'allegato II del presente regolamento.

3. Gli Stati ACP e gli Stati membri adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente appendice.

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---|---|---|
| ex capitolo 4 | Latte e derivati del latte<br>– con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
| Capitolo 6 | Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
| ex Capitolo 8 | Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni<br>– con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti |
| 1101 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---|---|---|
| ex 1302 | Succhi ed estratti vegetali;sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:<br>– diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:<br>– diversi da frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| da ex 1507 a ex 1515 | Oli vegetali e loro frazioni: | |
| | – Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| | – diversi dagli oli di oliva delle voci 1509 e 1510 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:<br>– grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax» | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto |
| ex Capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni<br>– con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 1901 | Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |

▼B

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---|---|---|
| | – con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % | |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | |
| | – contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi | Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |
| | – contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari;<br>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili<br>– con tenore, in peso, di materiali della voce 1108 13 (fecola di patate) non superiore al 20 % | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:<br>– con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,<br>— in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |

▼B

| Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
|---|---|---|
| ex Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante<br>– a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711 51<br>– a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009<br>– con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse<br>– con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %t | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali<br>– con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 % | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼B

*Appendice 3*

**Modulo di certificato di circolazione EUR.1**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nella presente appendice. Detto modulo è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto il presente regolamento. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

2. Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m$^2$. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

▼B

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

<table>
<tr><td rowspan="2">1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</td><td colspan="2">EUR.1 No A 000.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">Prima di compilare il modulo consultare le note al retro</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</td><td colspan="2">2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra<br><br>e<br><br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</td></tr>
<tr><td>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sano considerati originari</td><td>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</td><td colspan="2">7. Osservazioni:</td></tr>
<tr><td>8. Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1); descrizione della merce</td><td>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)</td><td>10. Fatture (indicazione facoltativa)</td></tr>
<tr><td>11. VISTO DELLA DOGANA<br>Dichiarazione certificata conforme<br>Documento d’esportazione (2)<br>Modulo No .....<br>Ufficio doganale .....<br>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato<br>.....<br>Data .....<br><br>(Firma)</td><td>Timbro</td><td>12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE<br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.<br><br>Luogo e data .....<br>.....<br><br>(Firma)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura «alla rinfusa».<br>(2) Da compilare solo quando la normativa del paese o del territorio di esportazione lo richieda.</td></tr>
</table>

▼B

| 13. Richiesta di controllo, da inviare a: | 14. Risultato del controllo |
|---|---|
| | Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente (*)<br>☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.<br>☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). |
| È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato<br>.....<br>*(Luogo e data)*<br>Timbro<br>*(Firma)* | .....<br>*(Luogo e data)*<br>Timbro<br>*(Firma)* |
| | (*) Contrassegnare con una X la casella opportuna. |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

▼B

**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

<table>
<tr><td rowspan="2">1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</td><td colspan="2">EUR.1 No A 000.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">Prima di compilare il modulo consultare le note al retro</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese.) (indicazione facoltativa)</td><td colspan="2">2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra<br><br>e<br><br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</td></tr>
<tr><td>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</td><td>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</td><td colspan="2">7. Osservazioni:</td></tr>
<tr><td>8. Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1); descrizione della merce</td><td>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)</td><td>10. Fatture (indicazione facoltativa)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura «alla rinfusa».</td></tr>
</table>

▼B

**DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

| | |
|---|---|
| DICHIARO | che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato; |
| PRECISO | le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni: |
| | ..... |
| | ..... |
| | ..... |
| | ..... |
| ALLEGO | i seguenti documenti ([1]) |
| | ..... |
| | ..... |
| | ..... |
| | ..... |
| M'IMPEGNO | a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra; |
| CHIEDO | il rilascio del certificato allegato per queste merci. |

*(Luogo e data)*

*(Firma)*

([1]) Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. Relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

▼B

*Appendice 4*

**Dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

**Versione bulgara**

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход … (2).

**Versione spagnola**

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº … (1)) declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

**Versione ceca**

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

**Versione danese**

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

**Versione tedesca**

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

**Versione estone**

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

**Versione greca**

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

**Versione inglese**

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

**Versione francese**

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)

**Versione croata**

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

▼B

**Versione italiana**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

**Versione lettone**

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

**Versione lituana**

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

**Versione ungherese**

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

**Versione maltese**

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

**Versione olandese**

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

**Versione polacca**

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

**Versione portoghese**

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º … (1)), declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

**Versione rumena**

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

**Versione slovacca**

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

**Versione slovena**

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

**Versione finlandese**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

▼B

**Versione svedese**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … ([1])) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ([2]).

… ([3])

(Luogo e data)

… ([4])

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

---

([1]) Quando la dichiarazione su fattura è resa da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del presente allegato, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere inserito in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è resa da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o viene lasciato uno spazio bianco.

([2]) Va indicata l'origine dei prodotti. Quando la dichiarazione su fattura riguarda in tutto o in parte prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore deve chiaramente indicarli con il simbolo «CM» nel documento in cui è resa la dichiarazione.

([3]) Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione figura nel documento stesso.

([4]) Cfr. l'articolo 19, paragrafo 5, del presente allegato. Nei casi in cui non è richiesta la firma dell'esportatore, l'esenzione dalla firma implica altresì l'esenzione dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

▼B

*Appendice 5A*

**Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale**

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura ..... ([1])

sono state prodotte in ..... ([2]) e sono conformi alle norme d'origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati ACP e l'Unione europea.

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

..... ([3]) ..... ([4])

..... ([5])

*Note*

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

([1]) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: « ..... elencate nella fattura e contrassegnate ..... sono state prodotte ..... »
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».

([2]) Unione, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Se si tratta di un ACP o di un PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale unionale che detiene un certificato o certificati di circolazione EUR.1, fornendo il numero di riferimento dei certificati o dei moduli in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

([3]) (Luogo e data).

([4]) Nome e funzione nella società.

([5]) Firma.

▼B

*Appendice 5B*

**Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale**

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura ..... ([1]) sono state prodotte in ..... ([2]) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originarie di Stati ACP, di PTOM o dell'Unione per gli scambi preferenziali:

..... ([3]) ..... ([4]) ..... ([5])

.....

..... ([6])

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

..... ([7]) ..... ([8])

..... ([9])

*Note*

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

([1]) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «..... elencate nella fattura e contrassegnate ..... sono state prodotte ..... ».
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».

([2]) Unione, Stato membro, Stato ACP, PTOM o Sudafrica.

([3]) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

([4]) Indicare il valore in dogana solo nei casi in cui è richiesto.

([5]) Indicare il paese d'origine solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».

([6]) Aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione] [nello Stato membro] [nello Stato ACP] [nel PTOM] [in Sudafrica]: ..... » Con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

([7]) Luogo e data.

([8]) Nome e funzione nella società.

([9]) Firma.

▼B

*Appendice 6*

**Scheda d'informazione**

1. Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione figurante nella presente appendice. La scheda deve essere stampata in una o più lingue ufficiali in cui il presente regolamento è redatto e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se sono compilate a mano, devono esserlo con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

2. La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 $g/m^2$.

3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

▼B

**Unione europea**

| | |
|---|---|
| 1. Fornitore ([1]) | SCHEDA DI INFORMAZIONE<br>per facilitare il rilascio di un<br>CERTIFICATO DI MOVIMENTO<br>per gli scambi preferenziali tra<br>UNIONE EUROPEA<br>e<br>STATI ACP |
| 2. Destinatario ([1]) | |
| 3. Trasformatore ([1]) | 4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni |
| 6. Ufficio doganale d'importazione ([1]) | 5. Per uso ufficiale |
| 7. Documento d'importazione ([2])<br>Modulo: ..... N.: .....<br>Serie: .....<br>Data: | |

**MERCI SPEDITE NELLO STATO MEMBRO DESTINATARIO**

| 8. Marchi, numeri, quantità e tipo di imballaggio | 9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci Numero della voce/sottovoce (codice SA) | 10. Quantità ([3]) |
|---|---|---|
| | | 11. Valore ([4]) |

▼B

| MERCI IMPORTATE UTILIZZATE | | | |
|---|---|---|---|
| 12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci<br>Numero della voce/sottovoce (codice SA) | 13. Paese d'origine | 14. Quantità ([3]) | 15. Valore ([2]) ([5]) |
| | | | |
| 16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate | | | |
| | | | |
| 17. Osservazioni | | | |
| | | | |

| 18. VISTO DELLA DOGANA<br>Dichiarazione certificata: | 19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE<br>Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte. |
|---|---|
| Documento: ..... | |
| Modulo: ..... N.: ..... | |
| Ufficio doganale: ..... | Luogo: ..... Data: ..... |
| Data: | |
| Timbro ufficiale | |
| ..... *(Firma)* | ..... *(Firma)* |

([1]) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
([2]) Informazione facoltativa.
([3]) Kg, hl, $m^3$ o altra unità di misura.
([4]) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.
([5]) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

▼B

| RICHIESTA DI CONTROLLO | RISULTATO DEL CONTROLLO |
|---|---|
| Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza di questa scheda d'informazione. | Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che questa scheda d'informazione:<br><br>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*)<br><br>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (vedi osservazioni allegate) (*) |
| ..... *(Luogo e data)* | ..... *(Luogo e data)* |
| Timbro ufficiale | Timbro ufficiale |
| ..... *(Firma del funzionario)* | ..... *(Firma del funzionario)* |
| | (*) Cancellare la dicitura inutile. |

▼B

*Appendice 7*

**Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato**

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

*Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli*

8703 10 10

8703 10 90

8703 21 10

8703 21 90

8703 22 11

8703 22 19

8703 22 90

8703 23 11

8703 23 19

8703 23 90

8703 24 10

8703 24 90

8703 31 10

8703 31 90

8703 32 11

8703 32 19

8703 32 90

8703 33 11

8703 33 19

8703 33 90

8703 90 10

8703 90 90

*Telai di autoveicoli, con motore*

8706 00 11

8706 00 19

8706 00 91

8706 00 99

▼B

*Carrozzerie di autoveicoli, comprese le cabine*

8707 10 10

8707 10 90

8707 90 10

8707 90 90

*Parti e accessori di autoveicoli*

8708 10 10

8708 10 90

8708 21 10

8708 21 90

8708 29 10

8708 29 90

8708 31 10

8708 31 91

8708 31 99

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 10

8708 40 90

8708 50 10

8708 50 90

8708 60 10

8708 60 91

8708 60 99

8708 70 10

8708 70 50

8708 70 91

8708 70 99

8708 80 10

8708 80 90

8708 91 10

8708 91 90

8708 92 10

8708 92 90

8708 93 10

▼B

8708 93 90

8708 94 10

8708 94 90

8708 99 10

8708 99 30

8708 99 50

8708 99 92

8708 99 98

Prodotti industriali (2)

*Alluminio greggio*

7601 10 00

7601 20 10

7601 20 91

7601 20 99

*Polveri e pagliette di alluminio*

7603 10 00

7603 20 00

Prodotti agricoli (1)

*Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi*

0101 20 10

*Latte e crema di latte, non concentrati*

0401 10 10

0401 10 90

0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30 11

0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

*Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir*

0403 10 11

0403 10 13

▼B

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

*Patate, fresche o refrigerate*

0701 90 51

*Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati*

0708 10 20

0708 10 95

*Altri ortaggi, freschi o refrigerati*

0709 51 90

0709 60 10

*Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore*

0710 80 95

*Ortaggi o legumi temporaneamente conservati*

0711 10 00

0711 30 00

0711 90 60

0711 90 70

*Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi*

0804 20 90

0804 30 00

0804 40 20

0804 40 90

0804 40 95

*Uve, fresche o secche*

0806 10 29 (3) (12)

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 18

*Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi*

0807 11 00

0807 19 00

*Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)*

0809 30 11 (5) (12)

0809 30 51 (6) (12)

▼B

*Altra frutta fresca*

0810 90 40

0810 90 85

*Frutta temporaneamente conservata*

0812 10 00

0812 20 00

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0812 90 95

*Frutta secca*

0813 40 10

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

*Pepe (del genere «Piper»); essiccato o tritato*

0904 20 10

*Olio di soia e sue frazioni*

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1507 90 90

*Oli di girasole, di cartamo o di cotone*

1512 11 10

1512 11 91

1512 11 99

1512 19 10

1512 19 91

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

▼B

*Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni*

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1514 90 90

*Frutta e altre parti commestibili di piante*

2008 19 59

*Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)*

2009 20 99

2009 40 99

2009 80 99

*Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco*

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 41

2401 10 49

2401 10 60

2401 20 10

2401 20 20

2401 20 41

2401 20 60

2401 20 70

Prodotti agricoli (2)

*Fiori e boccioli di fiori recisi*

0603 10 55

0603 10 61

0603 10 69 (11)

*Cipolle, scalogni, agli, porri*

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

*Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti*

0704 10 05

0704 10 10

0704 10 80

▼B

0704 20 00

0704 90 10

0704 90 90

*Lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie*

0705 11 05

0705 11 10

0705 11 80

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

*Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa*

0706 10 00

0706 90 05

0706 90 11

0706 90 17

0706 90 30

0706 90 90

*Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati*

0708 10 90

0708 20 20

0708 20 90

0708 20 95

0708 90 00

*Altri ortaggi, freschi o refrigerati*

0709 10 30 (12)

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 10

0709 51 50

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

▼B

*Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore*

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 90 00

*Ortaggi o legumi temporaneamente conservati*

0711 20 10

0711 40 00

0711 90 40

0711 90 90

*Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette*

0712 20 00

0712 30 00

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

*Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur*

0714 90 11

0714 90 19

*Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata*

0802 11 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 40 00

*Banane, compresi i platani, fresche o essiccate*

0803 00 11

0803 00 90

▼B

*Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi*

0804 20 10

*Agrumi, freschi o secchi*

0805 20 21 (1) (12)

0805 20 23 (1) (12)

0805 20 25 (1) (12)

0805 20 27 (1) (12)

0805 20 29 (1) (12)

0805 30 90

0805 90 00

*Uve, fresche o secche*

0806 10 95

0806 10 97

*Mele, pere e cotogne, fresche*

0808 10 10 (12)

0808 20 10 (12)

0808 20 90

*Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)*

0809 10 10 (12)

0809 10 50 (12)

0809 20 19 (12)

0809 20 29 (12)

0809 30 11 (7) (12)

0809 30 19 (12)

0809 30 51 (8) (12)

0809 30 59 (12)

0809 40 40 (12)

*Altra frutta fresca*

0810 10 05

0810 20 90

0810 30 10

0810 30 30

0810 30 90

0810 40 90

0810 50 00

▼B

*Frutta anche cotta in acqua o al vapore*

0811 20 11

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 59

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

*Frutta temporaneamente conservata*

0812 90 10

0812 90 20

*Frutta secca*

0813 20 00

*Frumento (grano) e frumento segalato*

1001 90 10

*Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali*

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 90

*Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets*

1105 10 00

1105 20 00

*Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi*

1106 10 00

1106 30 10

1106 30 90

*Grassi e oli, e loro frazioni, di pesce*

1504 30 11

*Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue*

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

▼B

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 90 31

1602 90 72

1602 90 76

*Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante*

2001 10 00

2001 20 00

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 96

*Funghi e tartufi, preparati o conservati*

2003 10 20

2003 10 30

2003 10 80

2003 20 00

*Altri ortaggi e legumi preparati o conservati*

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

*Altri ortaggi e legumi preparati o conservati*

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

▼B

2005 51 00

2005 59 00

*Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta*

2006 00 31

2006 00 35

2006 00 38

2006 00 99

*Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta*

2007 10 91

2007 99 93

*Frutta e altre parti commestibili di piante*

2008 11 94

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 59

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 59

2008 60 69

2008 60 79

▼B

2008 60 99

2008 70 11

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 74

2008 99 79

2008 99 99

*Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)*

2009 11 19

2009 11 91

2009 19 19

2009 19 91

2009 19 99

▼B

2009 20 19

2009 20 91

2009 30 19

2009 30 31

2009 30 39

2009 30 51

2009 30 55

2009 30 91

2009 30 95

2009 30 99

2009 40 19

2009 40 91

2009 80 19

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 97

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

▼B

2009 90 97

2009 90 98

*Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)*

2206 00 10

*Fecce di vino; tartaro greggio*

2307 00 19

*Materie vegetali e cascami vegetali*

2308 90 19

Prodotti agricoli (3)

*Animali vivi della specie suina*

0103 91 10

0103 92 11

0103 92 19

*Animali vivi delle specie ovina e caprina*

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

*Animali vivi delle specie domestiche di pollame*

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0105 92 00

0105 93 00

0105 99 10

0105 99 20

0105 99 30

0105 99 50

*Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate*

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

▼B

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

*Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate*

0204 10 00

0204 21 00

0204 22 10

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

0204 41 00

0204 42 10

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

0204 43 10

0204 43 90

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

0204 50 51

0204 50 53

▼B

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

*Carni e frattaglie commestibili*

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

▼B

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 32 51

0207 32 59

0207 32 90

0207 33 11

0207 33 19

0207 33 51

0207 33 59

0207 33 90

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

▼B

0207 35 71

0207 35 79

0207 35 99

0207 36 11

0207 36 15

0207 36 21

0207 36 23

0207 36 25

0207 36 31

0207 36 41

0207 36 51

0207 36 53

0207 36 61

0207 36 63

0207 36 71

0207 36 79

0207 36 90

*Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili*

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

0209 00 90

*Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia*

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 11 90

0210 12 11

0210 12 19

0210 12 90

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

▼B

0210 19 51

0210 19 59

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90

0210 90 11

0210 90 19

0210 90 21

0210 90 29

0210 90 31

0210 90 39

*Latte e crema di latte, concentrati*

0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51

0402 91 59

0402 91 91

0402 91 99

0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

*Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir*

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

▼B

*Siero di latte, anche concentrato*

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

*Formaggi e latticini*

0406 10 20 (11)

0406 10 80 (11)

0406 20 90 (11)

0406 30 10 (11)

0406 30 31 (11)

0406 30 39 (11)

0406 30 90 (11)

0406 40 90 (11)

0406 90 01 (11)

0406 90 21 (11)

0406 90 50 (11)

0406 90 69 (11)

0406 90 78 (11)

0406 90 86 (11)

0406 90 87 (11)

0406 90 88 (11)

0406 90 93 (11)

0406 90 99 (11)

*Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte*

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

▼B

*Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi*

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

*Miele naturale*

0409 00 00

*Pomodori freschi o refrigerati*

0702 00 15 (12)

0702 00 20 (12)

0702 00 25 (12)

0702 00 30 (12)

0702 00 35 (12)

0702 00 40 (12)

0702 00 45 (12)

0702 00 50 (12)

*Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati*

0707 00 10 (12)

0707 00 15 (12)

0707 00 20 (12)

0707 00 25 (12)

0707 00 30 (12)

0707 00 35 (12)

0707 00 40 (12)

0707 00 90

*Altri ortaggi, freschi o refrigerati*

0709 10 10 (12)

0709 10 20 (12)

0709 20 00

0709 90 39

0709 90 75 (12)

0709 90 77 (12)

0709 90 79 (12)

▼B

*Ortaggi o legumi temporaneamente conservati*

0711 20 90

*Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette*

0712 90 19

*Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur*

0714 10 10

0714 10 91

0714 10 99

0714 20 90

*Agrumi, freschi o secchi*

0805 10 37 (2) (12)

0805 10 38 (2) (12)

0805 10 39 (2) (12)

0805 10 42 (2) (12)

0805 10 46 (2) (12)

0805 10 82

0805 10 84

0805 10 86

0805 20 11 (12)

0805 20 13 (12)

0805 20 15 (12)

0805 20 17 (12)

0805 20 19 (12)

0805 20 21 (10) (12)

0805 20 23 (10) (12)

0805 20 25 (10) (12)

0805 20 27 (10) (12)

0805 20 29 (10) (12)

0805 20 31 (12)

0805 20 33 (12)

0805 20 35 (12)

0805 20 37 (12)

0805 20 39 (12)

*Uve, fresche o secche*

0806 10 21 (12)

0806 10 29 (4) (12)

▼B

0806 10 30 (12)

0806 10 50 (12)

0806 10 61 (12)

0806 10 69 (12)

0806 10 93

*Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)*

0809 10 20 (12)

0809 10 30 (12)

0809 10 40 (12)

0809 20 11 (12)

0809 20 21 (12)

0809 20 31 (12)

0809 20 39 (12)

0809 20 41 (12)

0809 20 49 (12)

0809 20 51 (12)

0809 20 59 (12)

0809 20 61 (12)

0809 20 69 (12)

0809 20 71 (12)

0809 20 79 (12)

0809 30 21 (12)

0809 30 29 (12)

0809 30 31 (12)

0809 30 39 (12)

0809 30 41 (12)

0809 30 49 (12)

0809 40 20 (12)

0809 40 30 (12)

*Altra frutta fresca*

0810 10 10

0810 10 80

0810 20 10

*Frutta anche cotta in acqua o al vapore*

0811 10 11

0811 10 19

▼B

*Frumento (grano) e frumento segalato*

1001 10 00

1001 90 91

1001 90 99

*Segala*

1002 00 00

*Orzo*

1003 00 10

1003 00 90

*Avena*

1004 00 00

*Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali*

1008 90 10

*Farine di frumento (grano) o di frumento segalato*

1101 00 11

1101 00 15

1101 00 90

*Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato*

1102 10 00

1102 90 10

1102 90 30

1102 90 90

*Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets*

1103 11 10

1103 11 90

1103 12 00

1103 19 10

1103 19 30

1103 19 90

1103 21 00

1103 29 10

1103 29 20

1103 29 30

1103 29 90

*Cereali altrimenti lavorati*

1104 11 10

1104 11 90

▼B

1104 12 10

1104 12 90

1104 19 10

1104 19 30

1104 19 99

1104 21 10

1104 21 30

1104 21 50

1104 21 90

1104 21 99

1104 22 20

1104 22 30

1104 22 50

1104 22 90

1104 22 92

1104 22 99

1104 29 11

1104 29 15

1104 29 19

1104 29 31

1104 29 35

1104 29 39

1104 29 51

1104 29 55

1104 29 59

1104 29 81

1104 29 85

1104 29 89

1104 30 10

*Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi*

1106 20 10

1106 20 90

*Malto, anche torrefatto*

1107 10 11

1107 10 19

▼B

1107 10 91

1107 10 99

1107 20 00

*Carrube, alghe, barbabietole da zucchero*

1212 91 20

1212 91 80

*Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili*

1501 00 19

*Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati*

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

*Altri oli e loro frazioni*

1510 00 10

1510 00 90

*Degras*

1522 00 31

1522 00 39

*Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue*

1601 00 91

1601 00 99

*Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue*

1602 10 00

1602 20 90

1602 32 11

1602 39 21

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

1602 49 90

1602 50 31

▼B

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 41

1602 90 51

1602 90 69

1602 90 74

1602 90 78

1602 90 98

*Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro*

1702 11 00

1702 19 00

*Paste alimentari anche cotte o farcite*

1902 20 30

*Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta*

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 91

2007 99 98

*Frutta e altre parti commestibili di piante*

2008 20 11

2008 20 31

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 79

2008 30 91

2008 30 99

2008 40 19

2008 40 31

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 60 19

▼B

2008 60 51

2008 60 61

2008 60 71

2008 60 91

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

2008 92 16

2008 92 18

2008 99 21

2008 99 32

2008 99 33

2008 99 34

2008 99 37

2008 99 43

*Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)*

2009 11 11

2009 19 11

2009 20 11

2009 30 11

2009 30 59

2009 40 11

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

*Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*

2106 90 51

▼B

*Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati*

2204 10 19 (11)

2204 10 99 (11)

2204 21 10

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 58

2204 29 75

2204 29 98

2204 29 99

2204 30 10

2204 30 92 (12)

2204 30 94 (12)

2204 30 96 (12)

2204 30 98 (12)

*Alcole etilico non denaturato*

2208 20 40

*Crusche, stacciature e altri residui*

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

*Panelli e altri residui solidi*

2306 90 19

*Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali*

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

▼B

2309 10 70

2309 90 33

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 43

2309 90 49

2309 90 51

2309 90 53

2309 90 59

2309 90 70

*Albumine*

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Prodotti agricoli (4)

*Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir*

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

*Burro e altre materie grasse provenienti dal latte*

0405 20 10

0405 20 30

*Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche*

1302 20 10

1302 20 90

▼B

*Margarina*

1517 10 10

1517 90 10

*Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro*

1702 50 00

1702 90 10

*Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)*

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

*Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao*

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

▼B

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

*Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini*

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

*Paste alimentari anche cotte o farcite*

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

*Tapioca e suoi succedanei*

1903 00 00

*Preparazioni alimentari*

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20 10

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 90 10

1904 90 90

▼B

*Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria*

1905 10 00

1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 30 11

1905 30 19

1905 30 30

1905 30 51

1905 30 59

1905 30 91

1905 30 99

1905 40 10

1905 40 90

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

*Ortaggi e legumi, frutta*

2001 90 40

*Altri ortaggi e legumi*

2004 10 91

*Altri ortaggi e legumi*

2005 20 10

*Frutta e altre parti commestibili di piante*

2008 99 85

2008 99 91

*Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)*

2009 80 69

*Estratti, essenze e concentrati, di caffè*

2101 11 11

2101 11 19

▼B

2101 12 92

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 11

2101 30 19

2101 30 91

2101 30 99

*Lieviti (vivi o morti)*

2102 10 10

2102 10 31

2102 10 39

2102 10 90

2102 20 11

*Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti*

2103 20 00

*Gelati*

2105 00 10

2105 00 91

2105 00 99

*Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 20

2106 90 98

*Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate*

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

*Aceti commestibili e loro succedanei commestibili*

2209 00 11

2209 00 19

2209 00 91

2209 00 99

▼B

*Alcoli aciclici e loro derivati alogenati*

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

*Miscugli di sostanze odorifere e miscugli*

3302 10 10

3302 10 21

3302 10 29

*Agenti d'apprettatura o di finitura*

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

*Leganti preparati per forme o per anime da fonderia*

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

Prodotti agricoli (5)

*Fiori e boccioli di fiori recisi*

0603 10 15 (11)

0603 10 29 (11)

0603 10 51 (11)

0603 10 65 (11)

0603 90 00 (11)

*Frutta anche cotta in acqua o al vapore*

0811 10 90 (11)

*Frutta e altre parti commestibili di piante*

2008 40 51 (11)

2008 40 59 (11)

2008 40 71 (11)

2008 40 79 (11)

2008 40 91 (11)

2008 40 99 (11)

▼B

2008 50 61 (11)

2008 50 69 (11)

2008 50 71 (11)

2008 50 79 (11)

2008 50 92 (11)

2008 50 94 (11)

2008 50 99 (11)

2008 70 61 (11)

2008 70 69 (11)

2008 70 71 (11)

2008 70 79 (11)

2008 70 92 (11)

2008 70 94 (11)

2008 70 99 (11)

2008 92 59 (11)

2008 92 72 (11)

2008 92 74 (11)

2008 92 78 (11)

2008 92 98 (11)

*Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)*

2009 11 99 (11)

2009 40 30 (11)

2009 70 11 (11)

2009 70 19 (11)

2009 70 30 (11)

2009 70 91 (11)

2009 70 93 (11)

2009 70 99 (11)

*Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati*

2204 21 79 (11)

2204 21 80 (11)

2204 21 83 (11)

2204 21 84 (11)

▼B

Prodotti agricoli (6)

*Animali vivi della specie bovina*

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

*Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate*

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

*Carni di animali della specie bovina, congelate*

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

*Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina*

0206 10 95

0206 29 91

0206 29 99

*Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia*

0210 20 10

0210 20 90

▼B

0210 90 41

0210 90 49

0210 90 90

*Latte e crema di latte, concentrati*

0402 10 11

0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99

0402 21 11

0402 21 17

0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

*Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir*

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

*Siero di latte, anche concentrato*

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

▼B

0404 10 36

0404 10 38

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

*Burro e altre materie grasse provenienti dal latte*

0405 10 11

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

*Fiori e boccioli di fiori recisi*

0603 10 11

0603 10 13

0603 10 21

0603 10 25

0603 10 53

*Altri ortaggi, freschi o refrigerati*

0709 90 60

*Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore*

0710 40 00

*Ortaggi o legumi temporaneamente conservati*

0711 90 30

*Banane, compresi i platani, fresche o essiccate*

0803 00 19

*Agrumi, freschi o secchi*

0805 10 01 (12)

0805 10 05 (12)

0805 10 09 (12)

0805 10 11 (12)

0805 10 15 (2)

▼B

0805 10 19 (2)

0805 10 21 (2)

0805 10 25 (12)

0805 10 29 (12)

0805 10 31 (12)

0805 10 33 (12)

0805 10 35 (12)

0805 10 37 (9) (12)

0805 10 38 (9) (12)

0805 10 39 (9) (12)

0805 10 42 (9) (12)

0805 10 44 (12)

0805 10 46 (9) (12)

0805 10 51 (2)

0805 10 55 (2)

0805 10 59 (2)

0805 10 61 (2)

0805 10 65 (2)

0805 10 69 (2)

0805 30 20 (2)

0805 30 30 (2)

0805 30 40 (2)

*Uve, fresche o secche*

0806 10 40 (12)

*Mele, pere e cotogne, fresche*

0808 10 51 (12)

0808 10 53 (12)

0808 10 59 (12)

0808 10 61 (12)

0808 10 63 (12)

0808 10 69 (12)

0808 10 71 (12)

0808 10 73 (12)

0808 10 79 (12)

0808 10 92 (12)

▼B

0808 10 94 (12)

0808 10 98 (12)

0808 20 31 (12)

0808 20 37 (12)

0808 20 41 (12)

0808 20 47 (12)

0808 20 51 (12)

0808 20 57 (12)

0808 20 67 (12)

*Granturco*

1005 10 90

1005 90 00

*Riso*

1006 10 10

1006 10 21

1006 10 23

1006 10 25

1006 10 27

1006 10 92

1006 10 94

1006 10 96

1006 10 98

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

▼B

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

*Sorgo da granella*

1007 00 10

1007 00 90

*Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato*

1102 20 10

1102 20 90

1102 30 00

*Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets*

1103 13 10

1103 13 90

1103 14 00

1103 29 40

1103 29 50

*Cereali altrimenti lavorati*

1104 19 50

1104 19 91

1104 23 10

1104 23 30

1104 23 90

1104 23 99

1104 30 90

*Amidi e fecole; inulina*

1108 11 00

1108 12 00

▼B

1108 13 00

1108 14 00

1108 19 10

1108 19 90

1108 20 00

*Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco*

1109 00 00

*Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue*

1602 50 10

1602 90 61

*Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro*

1701 11 10

1701 11 90

1701 12 10

1701 12 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

*Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro*

1702 20 10

1702 20 90

1702 30 10

1702 30 51

1702 30 59

1702 30 91

1702 30 99

1702 40 10

1702 40 90

1702 60 10

1702 60 90

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 60

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

▼B

1702 90 80

1702 90 99

*Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante*

2001 90 30

*Pomodori preparati o conservati*

2002 10 10

2002 10 90

2002 90 11

2002 90 19

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

*Altri ortaggi e legumi preparati o conservati*

2004 90 10

*Altri ortaggi e legumi preparati o conservati*

2005 60 00

2005 80 00

*Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta*

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 51

2007 99 55

2007 99 58

*Frutta e altre parti commestibili di piante*

2008 30 55

2008 30 75

2008 92 51

2008 92 76

▼B

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

*Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)*

2009 40 93

2009 60 11 (12)

2009 60 19 (12)

2009 60 51 (12)

2009 60 59 (12)

2009 60 71 (12)

2009 60 79 (12)

2009 60 90 (12)

2009 80 71

2009 90 49

2009 90 71

*Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*

2106 90 30

2106 90 55

2106 90 59

*Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati*

2204 21 94

2204 29 62

2204 29 64

2204 29 65

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 94

*Vermut e altri vini di uve fresche*

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

▼B

*Alcole etilico non denaturato*

2207 10 00

2207 20 00

*Alcole etilico non denaturato*

2208 40 10

2208 40 90

2208 90 91

2208 90 99

*Crusche, stacciature e altri residui*

2302 10 10

2302 10 90

2302 20 10

2302 20 90

*Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili*

2303 10 11

*Destrina e altri amidi e fecole modificati*

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Prodotti agricoli (7)

*Formaggi e latticini*

0406 20 10

0406 40 10

0406 40 50

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 07

0406 90 08

0406 90 09

0406 90 12

▼B

0406 90 14

0406 90 16

0406 90 18

0406 90 19

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 61

0406 90 63

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 76

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

*Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati*

2204 10 11

2204 10 91

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 24

2204 21 26

▼B

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

▼B

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 71

2204 29 72

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

*Alcole etilico non denaturato*

2208 20 12

2208 20 14

2208 20 26

2208 20 27

2208 20 62

2208 20 64

2208 20 86

2208 20 87

2208 30 11

2208 30 19

2208 30 32

2208 30 38

2208 30 52

2208 30 58

▼B

2208 30 72

2208 30 78

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 52

*Note*

(1) (16/5-15/9)

(2) (1/6-15/10)

(3) (1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore

(4) varietà Imperatore o (1/6-31/12)

(5) (1/1-31/3)

(6) (1/10-31/12)

(7) (1/4-31/12)

(8) (1/1-30/9)

(9) (16/10-31/5)

(10) (16/9-15/5)

(11) In base all'ASSC, il fattore di crescita annua (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base.

(12) In base all'ASSC, l'intero dazio specifico è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente.

▼B

*Appendice 8*

**Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato**

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1)

Codice NC 96

*Pesci vivi*

0301 10 90

0301 92 00

0301 99 11

*Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce*

0302 12 00

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 39 11

0302 39 19

0302 66 00

0302 69 21

*Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce*

0303 10 00

0303 22 00

0303 41 11

0303 41 13

0303 41 19

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 32

0303 42 38

0303 42 52

0303 42 58

0303 43 11

0303 43 13

0303 43 19

0303 49 21

▼B

0303 49 23

0303 49 29

0303 49 41

0303 49 43

0303 49 49

0303 76 00

0303 79 21

0303 79 23

0303 79 29

*Filetti e altre carni di pesci*

0304 10 13

0304 20 13

*Paste alimentari anche cotte o farcite*

1902 20 10

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2)

*Pesci vivi*

0301 91 10

0301 93 00

0301 99 19

*Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce*

0302 11 10

0302 19 00

0302 21 10

0302 21 30

0302 22 00

0302 62 00

0302 63 00

0302 65 20

0302 65 50

0302 65 90

0302 69 11

0302 69 19

0302 69 31

0302 69 33

0302 69 41

0302 69 45

▼B

0302 69 51

0302 69 85

0302 69 86

0302 69 92

0302 69 99

0302 70 00

*Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce*

0303 21 10

0303 29 00

0303 31 10

0303 31 30

0303 33 00

0303 39 10

0303 72 00

0303 73 00

0303 75 20

0303 75 50

0303 75 90

0303 79 11

0303 79 19

0303 79 35

0303 79 37

0303 79 45

0303 79 51

0303 79 60

0303 79 62

0303 79 83

0303 79 85

0303 79 87

0303 79 92

0303 79 93

0303 79 94

0303 79 96

0303 80 00

▼B

*Filetti e altre carni di pesci*

0304 10 19

0304 10 91

0304 20 19

0304 20 21

0304 20 29

0304 20 31

0304 20 33

0304 20 35

0304 20 37

0304 20 41

0304 20 43

0304 20 61

0304 20 69

0304 20 71

0304 20 73

0304 20 87

0304 20 91

0304 90 10

0304 90 31

0304 90 39

0304 90 41

0304 90 45

0304 90 57

0304 90 59

0304 90 97

*Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati*

0305 42 00

0305 59 50

0305 59 70

0305 63 00

0305 69 30

0305 69 50

0305 69 90

▼B

*Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi*

0306 11 10

0306 11 90

0306 12 10

0306 12 90

0306 13 10

0306 13 90

0306 14 10

0306 14 30

0306 14 90

0306 19 10

0306 19 90

0306 21 00

0306 22 10

0306 22 91

0306 22 99

0306 23 10

0306 23 90

0306 24 10

0306 24 30

0306 24 90

0306 29 10

0306 29 90

*Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi*

0307 10 90

0307 21 00

0307 29 10

0307 29 90

0307 31 10

0307 31 90

0307 39 10

0307 39 90

0307 41 10

0307 41 91

0307 41 99

▼B

0307 49 01

0307 49 11

0307 49 18

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

0307 49 38

0307 49 51

0307 49 59

0307 49 71

0307 49 91

0307 49 99

0307 51 00

0307 59 10

0307 59 90

0307 91 00

0307 99 11

0307 99 13

0307 99 15

0307 99 18

0307 99 90

*Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei*

1604 11 00

1604 13 90

1604 15 11

1604 15 19

1604 15 90

1604 19 10

1604 19 50

1604 19 91

1604 19 92

1604 19 93

1604 19 94

1604 19 95

1604 19 98

▼B

1604 20 05

1604 20 10

1604 20 30

1604 30 10

1604 30 90

*Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici*

1605 10 00

1605 20 10

1605 20 91

1605 20 99

1605 30 00

1605 40 00

1605 90 11

1605 90 19

1605 90 30

1605 90 90

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3)

*Pesci vivi*

0301 91 90

*Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce*

0302 11 90

*Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce*

0303 21 90

*Filetti e altre carni di pesci*

0304 10 11

0304 20 11

0304 20 57

0304 20 59

0304 90 47

0304 90 49

*Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei*

1604 13 11

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4)

*Pesci vivi*

0301 99 90

▼B

*Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce*

0302 21 90

0302 23 00

0302 29 10

0302 29 90

0302 31 90

0302 32 90

0302 33 90

0302 39 91

0302 39 99

0302 40 05

0302 40 98

0302 50 10

0302 50 90

0302 61 10

0302 61 30

0302 61 90

0302 61 98

0302 64 05

0302 64 98

0302 69 25

0302 69 35

0302 69 55

0302 69 61

0302 69 75

0302 69 87

0302 69 91

0302 69 93

0302 69 94

0302 69 95

*Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce*

0303 31 90

0303 32 00

0303 39 20

0303 39 30

▼B

0303 39 80

0303 41 90

0303 42 90

0303 43 90

0303 49 90

0303 50 05

0303 50 98

0303 60 11

0303 60 19

0303 60 90

0303 71 10

0303 71 30

0303 71 90

0303 71 98

0303 74 10

0303 74 20

0303 74 90

0303 77 00

0303 79 31

0303 79 41

0303 79 55

0303 79 65

0303 79 71

0303 79 75

0303 79 91

0303 79 95

*Filetti e altre carni di pesci*

0304 10 31

0304 10 33

0304 10 35

0304 10 38

0304 10 94

0304 10 96

0304 10 98

0304 20 45

▼B

0304 20 51

0304 20 53

0304 20 75

0304 20 79

0304 20 81

0304 20 85

0304 20 96

0304 90 05

0304 90 20

0304 90 27

0304 90 35

0304 90 38

0304 90 51

0304 90 55

0304 90 61

0304 90 65

*Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati*

0305 10 00

0305 20 00

0305 30 11

0305 30 19

0305 30 30

0305 30 50

0305 30 90

0305 41 00

0305 49 10

0305 49 20

0305 49 30

0305 49 45

0305 49 50

0305 49 80

0305 51 10

0305 51 90

0305 59 11

0305 59 19

▼B

0305 59 30

0305 59 60

0305 59 90

0305 61 00

0305 62 00

0305 69 10

0305 69 20

*Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi*

0306 13 30

0306 19 30

0306 23 31

0306 23 39

0306 29 30

*Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei*

1604 12 10

1604 12 91

1604 12 99

1604 14 12

1604 14 14

1604 14 16

1604 14 18

1604 14 90

1604 19 31

1604 19 39

1604 20 70

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5)

*Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce*

0302 69 65

0302 69 81

*Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce*

0303 78 10

0303 78 90

0303 79 81

▼B

*Filetti e altre carni di pesci*

0304 20 83

*Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei*

1604 13 19

1604 16 00

1604 20 40

1604 20 50

1604 20 90

▼B

*Appendice 9*

**Paesi in via di sviluppo vicini**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 13, del presente allegato, l'espressione «paesi in via di sviluppo vicini appartenenti a un'entità geografica coerente» si riferisce ai seguenti paesi:

| | |
|---|---|
| Africa: | Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia; |
| Caraibi: | Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela |

▼B

*Appendice 10*

**Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1º ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano**

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati |
| 1704 90 99 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):<br>– altri:<br>– – altri:<br>– – – altri:<br>– – – – altri:<br>– – – – – altri: |
| 1806 10 30 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:<br>– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:<br>– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 % |
| 1806 10 90 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:<br>– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:<br>– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore all'80 % |
| 1806 20 95 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:<br>– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:<br>– – altre:<br>– – – altre |

▼B

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| 1901 90 99 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:<br>– altri:<br>– – altri:<br>– – – altri |
| 2101 12 98 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:<br>– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè:<br>– – preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:<br>– – – altri |
| 2101 20 98 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:<br>– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di tè o mate:<br>– – preparazioni:<br>– – – altri |
| 2106 90 59 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove<br>– altre:<br>– – sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:<br>– – – altri:<br>– – – – altri |
| 2106 90 98 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove<br>– altre:<br>– – altre:<br>– – – altre |
| 3302 10 29 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:<br>– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: |

▼B

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| | – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |
| | – – – preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: |
| | – – – – altre: |
| | – – – – – altre |

▼B

*Appendice 11*

**Prodotti ai quali le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano**

| Codice NC | Descrizione |
|---|---|
| ex 1006 | Riso diverso dal riso del codice 1006 10 10 |

▼B

*Appendice 12*

**Paesi e territori d'oltremare**

Ai sensi del presente allegato, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

   Groenlandia.

2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:

   Nuova Caledonia e dipendenze,

   Polinesia francese,

   Terre australi e antartiche francesi,

   Isole Wallis e Futuna.

3. Collettività territoriali della Repubblica francese:

   Saint Pierre e Miquelon.

4. Parte caraibica del Regno dei Paesi bassi:

   Aruba,

   Bonaire,

   Curaçao,

   Saba,

   Sint Eustatius,

   Sint Maarten.

5. Paesi e territori d'oltremare britannici:

   Anguilla,

   Isole Cayman,

   Isole Falkland,

   Georgia australe e Sandwich australi,

   Montserrat,

   Pitcairn,

   Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha

   Territori dell'Antartico britannico,

   Territorio britannico dell'Oceano Indiano,

   Turks e Caicos,

   Isole Vergini britanniche.

▼B

*ALLEGATO III*

**REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE**

| | |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio<br>(GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1) | |
| Regolamento (CE) n. 1217/2008 del Consiglio<br>(GU L 330 del 9.12.2008, pag. 1) | |
| Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio<br>(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1) | limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), secondo trattino, e al punto 15.B.2 dell'allegato |
| Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<br>(GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59) | |
| Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<br>(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) | limitatamente al punto 14 dell'allegato |
| Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<br>(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52) | limitatamente al punto 5 dell'allegato |
| Regolamento delegato (UE) n. 1025/2014 della Commissione<br>(GU L 284 del 30.9.2014, pag. 1) | |
| Regolamento delegato (UE) n. 1026/2014 della Commissione<br>(GU L 284 del 30.9.2014, pag. 3) | |
| Regolamento delegato (UE) n. 1027/2014 della Commissione<br>(GU L 284 del 30.9.2014, pag. 5) | |
| Regolamento delegato (UE) n. 1387/2014 della Commissione<br>(GU L 369 del 24.12.2014, pag. 35) | |

▼B

*ALLEGATO IV*

**TAVOLA DI CONCORDANZA**

| Regolamento (CE) n. 1528/2007 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articoli 1 e 2 | Articoli 1 e 2 |
| Articolo 2 *bis* | Articolo 3 |
| Articolo 2 *ter* | — |
| Articolo 3, paragrafi 1 e 2 | Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 3, paragrafo 3 | — |
| Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 3 |
| Articolo 3, paragrafo 5 | Articolo 4, paragrafo 4 |
| Articolo 4 | Articolo 5 |
| Articolo 5 | Articolo 6 |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 7 |
| Articolo 6, paragrafi 2 e 3 | — |
| Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 8 |
| Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 | — |
| Articolo 8 | — |
| Articoli da 9 a 15 | Articoli da 9 a 13 |
| Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 |
| Articolo 16, paragrafo 5 | Articolo 14, paragrafo 4 |
| Articolo 16, paragrafo 6 | Articolo 14, paragrafo 5 |
| Articolo 16, paragrafo 7 | Articolo 14, paragrafo 6 |
| Articolo 17 | Articolo 15 |
| Articolo 18, paragrafi 1 e 2 | Articolo 16, paragrafi 1 e 2 |
| Articolo 18, paragrafo 5, parole introduttive | Articolo 16, paragrafo 3, parole introduttive |
| Articolo 18, paragrafo 5, primo trattino | Articolo 16, paragrafo 3, lettera a) |
| Articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino | Articolo 16, paragrafo 3, lettera b) |
| Articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino | Articolo 16, paragrafo 3, lettera c) |
| Articolo 18, paragrafo 6 | Articolo 16, paragrafo 4 |
| Articoli da 19 a 23 | Articoli da 17 a 21 |
| Articolo 24 *bis* | Articolo 22 |
| Articolo 24 *ter* | Articolo 23 |
| Articolo 25 | — |
| Articoli 26 e 27 | Articoli 24 e 25 |
| Allegato I | Allegato I |

▼B

| Regolamento (CE) n. 1528/2007 | Presente regolamento |
|---|---|
| Allegato II | Allegato II |
| — | Allegato III |
| — | Allegato IV |

▼M1

*ALLEGATO V*

**DAZI DOGANALI DELL'UE SUI PRODOTTI ORIGINARI DEL SUD AFRICA**

I prodotti originari del Sud Africa sono importati nell'UE conformemente al trattamento stabilito per tale paese nell'allegato I dell'APE SADC, come definito dall'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo accordo.

Gli articoli da 9 a 20 del presente regolamento si applicano al Sud Africa.